

**Edizione di martedì 2 Novembre 2021**

## **EDITORIALI**

**Alle ore 9 il sesto appuntamento di Adempimenti In Diretta**  
di **Laura Mazzola**

## **AGEVOLAZIONI**

**Piano Transizione 4.0: nel DDL di Bilancio la proroga depotenziata dei principali crediti d'imposta**  
di **Debora Reverberi**

## **IVA**

**La disciplina Iva degli osteopati**  
di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

## **DICHIARAZIONI**

**L'opzione per la trasparenza fiscale e il quadro OP del modello Redditi SC 2021**  
di **Luca Mambrin**

## **AGEVOLAZIONI**

**Soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro: istanza per il contributo a fondo perduto**  
di **Federica Furlani**

## **SPORT E MOTORI**

**In forma dopo i 40 anni, si può fare**  
di **Maurizia Fiori - trainer professionista**

## EDITORIALI

---

### ***Alle ore 9 il sesto appuntamento di Adempimenti In Diretta***

di Laura Mazzola



**Appuntamento** abituale, **alle ore 9**, con **Adempimenti In Diretta**, giunto alla sesta puntata.

Nella **sessione di aggiornamento** analizzeremo le **novità relative alla settimana appena trascorsa** in riferimento alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza.

Dopo un breve cenno relativo al **D.L. 27.10.2021**, approvato dal Consiglio dei ministri, segnaleremo la **prassi dell'Agenzia delle entrate** composta di **due risoluzioni, una risposta giuridica, dodici risposte ad istanze di interpello e sei provvedimenti**.

In particolare, con il **provvedimento 291082/2021**, l'Amministrazione finanziaria ha determinato la **percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione**, mentre, con il **provvedimento 293378/2021**, ha definito i **termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori**.

In merito alle **risposte ad istanze di interpello**, analizzeremo la [n. 752 del 28 ottobre](#), con la quale l'Agenzia delle entrate ha previsto l'applicazione dell'**aliquota Iva ridotta al 4 per cento** per la **commercializzazione delle basi per pinse**, quali prodotti di panetteria ordinaria, e la [n. 753 del 28 ottobre](#), con la quale, in riferimento alla **fruizione delle agevolazioni "prima casa"**, l'Agenzia delle entrate ha verificato la fattispecie di **acquisto di un immobile C/2 in corso di ristrutturazione**.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **ordinanze**: la [n. 30232 del 27 ottobre](#), relativa alla **notifica della cartella di pagamento alla residenza dell'imprenditore**, la **n. 30739 del 29 ottobre**, relativa alla **responsabilità del notaio nel caso di registrazione dell'atto**, e la **n. 30736 del 29 ottobre**, in merito alla **notifica della cartella a società di persone estinta**.

La **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, sarà a cura del collega **Stefano Rossetti**, che approfondirà la **rivalutazione delle partecipazioni** in società.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, esamineremo le comunicazioni, le dichiarazioni ed i versamenti in scadenza oggi e, in particolare, l'**invio della comunicazione dati da e verso soggetti esteri relativi al terzo trimestre 2021**.

In particolare, vedremo **quando la comunicazione non è obbligatoria**.

La **quarta sessione**, dedicata agli **adempimenti in pratica**, sarà a cura di **Melissa Farneti di Team System**, che analizzerà il **cassetto fiscale su TS Studio**.

Il nostro sesto appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ad alcuni quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate, mentre in settimana, come di consueto, saranno pubblicate altre risposte nell'area dedicata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** ci sarà comunque la possibilità di visionare la **sesta puntata in differita on demand a partire da questo pomeriggio alle ore 15**.

#### **MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA**

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

## AGEVOLAZIONI

### ***Piano Transizione 4.0: nel DDL di Bilancio la proroga depotenziata dei principali crediti d'imposta***

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2022 approvato dal C.d.M. il 28.10.2021 contiene la proroga, al periodo 2023 e successivi, dei principali crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, sia materiali, sia immateriali;
- il credito d'imposta per investimenti in attività di R&S, Innovazione Tecnologica, Design e ideazione estetica.

Restano escluse, ad oggi, dalla proroga al 2023 e successivi, le seguenti agevolazioni:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, sia materiali, sia immateriali, che cesserebbe, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1055, L. 178/2020](#), con gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 su valida prenotazione al 31.12.2022;
- il credito d'imposta formazione 4.0, che cesserebbe con le attività formative effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, ai sensi del [comma 210 dell'articolo 1, L. 160/2019](#) come modificato dal [comma 1064, lettera i\), dell'articolo 1, L. 178/2020](#).

La proroga dei crediti investimenti in beni strumentali 4.0 e R&S&I&D è il risultato di un compromesso tra l'esigenza di garantire alle imprese la stabilità delle misure per un ampio orizzonte temporale e le risorse finanziarie ad esse dedicate, con conseguente dimezzamento delle aliquote dei crediti d'imposta.

Analizzando nel dettaglio il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, inclusi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, lo scenario agevolativo che si prospetta alle imprese è il seguente:

- **investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.06.2022** su prenotazione al 31.12.2021, **credito d'imposta del 50% entro 2,5 milioni di euro, del 30% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, del 10% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro** ([comma 1056 dell'articolo 1, L. 178/2020](#), che resta invariato);
- **investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023** su prenotazione al 31.12.2022, **credito d'imposta del 40% entro 2,5 milioni di euro, del 20% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, del 10% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro** ([comma 1057 dell'articolo 1, L. 178/2020](#), che resta invariato);
- **investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero entro il 30.06.2026** su prenotazione al 31.12.2025, **credito d'imposta del 20% entro 2,5 milioni di euro, del 10% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, del 5% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro** ([nuovo comma 1057-bis dell'articolo 1, L. 178/2020](#)).

Analizzando nel dettaglio **il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0**, inclusi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, **lo scenario agevolativo che si prospetta alle imprese è caratterizzato da un *decàlage* delle aliquote di credito d'imposta negli anni di proroga:**

- **investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 ovvero entro il 30.06.2024** su prenotazione al 31.12.2023, **credito d'imposta del 20% entro 1 milione di euro** ([comma 1058 dell'articolo 1, L. 178/2020](#), modificato con proroga di un anno dal DDL di Bilancio 2022);
- **investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 ovvero entro il 30.06.2025** su prenotazione al 31.12.2024, **credito d'imposta del 15% entro 1 milione di euro** ([nuovo comma 1058-bis dell'articolo 1, L. 178/2020](#));
- **investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 ovvero entro il 30.06.2026** su prenotazione al 31.12.2025, **credito d'imposta del 10% entro 1 milione di euro** ([nuovo comma 1058-ter dell'articolo 1, L. 178/2020](#)).

**Restano agevolabili**, per tutta la durata della proroga, **i costi per servizi** sostenuti in relazione all'utilizzo di beni immateriali inclusi nell'allegato B **tramite soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.**

**La proroga dei crediti d'imposta R&S&I&D** risulta differenziata in relazione alla fattispecie di attività svolta, **con premialità riconosciuta a favore degli investimenti in R&S, che restano agevolabili su un arco temporale decennale, con aliquota dimezzata ma massimale incrementato a 5 milioni di euro.**

**Gli scenari futuri per le imprese che investono in R&S&I&D** sono ad oggi così sintetizzabili:

- **investimenti in R&S effettuati nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022, con aliquota del 20% e massimale annuo di credito pari a 4 milioni di euro** ([comma 203, dell'articolo 1, L. 160/2019](#));
- **investimenti in R&S effettuati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e**

- fino al 31.12.2031, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 5 milioni di euro ([nuovo comma 203-bis, dell'articolo 1, L. 160/2019](#));
- investimenti in IT effettuati nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro ([comma 203, dell'articolo 1, L. 160/2019](#), come modificato con proroga di 1 periodo dal DDL di Bilancio 2022);
  - investimenti in IT effettuati nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2024 e 31.12.2025, con aliquota del 5% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro ([nuovo comma 203-ter, dell'articolo 1, L. 160/2019](#));
  - investimenti in Design e ideazione estetica effettuati nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro ([comma 203, dell'articolo 1, L. 160/2019](#), come modificato dal DDL di Bilancio 2022);
  - investimenti in Design e ideazione estetica effettuati nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2024 e 31.12.2025, con aliquota del 5% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro ([nuovo comma 203-quater, dell'articolo 1, L. 160/2019](#));
  - investimenti in IT 4.0 o green effettuati nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022, con aliquota del 15% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro ([comma 203, dell'articolo 1, L. 160/2019](#));
  - investimenti in IT 4.0 o green effettuati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 4 milioni di euro ([nuovo comma 203-quinquies, dell'articolo 1, L. 160/2019](#));
  - investimenti in IT 4.0 o green effettuati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e 31.12.2025, con aliquota del 5% e massimale annuo di credito pari a 4 milioni di euro ([nuovo comma 203-sexies, dell'articolo 1, L. 160/2019](#)).

Nella seguente **tavola sinottica** si riepilogano aliquote e massimali, come risultanti dal DDL di Bilancio 2022, dei **crediti investimenti in beni strumentali e R&S&I&D** in relazione ai periodi di effettuazione di investimenti:

Tipologia di credito	Periodo di investimento	Aliquote e investimenti tot. (beni 4.0) o massimali di credito (R&S&I&D)
Beni materiali 4.0	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021	– 50% fino a 2,5 milioni di euro
	Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	– 30% oltre 2,5 fino a 10
	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022	– 10% oltre 10 fino a 20
	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022	– 40% fino a 2,5 milioni di euro
	Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	– 20% oltre 2,5 fino a 10
	Dal 01.01.2023 al 31.12.2025	– 10% oltre 10 fino a 20
Beni immateriali 4.0	Dal 01.01.2023 al 31.12.2025	– 20% fino a 2,5 milioni di euro
	Fino al 30.06.2026 con prenotazione entro 31.12.2025	– 10% oltre 2,5 fino a 10
	Dal 16.11.2020 al 31.12.2023	– 5% oltre 10 fino a 20
	Fino al 30.06.2024 con prenotazione entro 31.12.2023	– 20% fino a 1 milione di euro

	Dal 01.01.2024 al 31.12.2024	– 15% fino a 1 milione di euro
	Fino al 30.06.2025 con prenotazione entro 31.12.2024	
	Dal 01.01.2025 al 31.12.2025	– 10% fino a 1 milione di euro
	Fino al 30.06.2026 con prenotazione entro 31.12.2025	
<b>R&amp;S</b>	Periodi d'imposta 2021-2022	20% – massimale 4 milioni di euro
		<b>Strutture produttive nel Mezzogiorno:</b>
		– 25% grande impresa
		– 35% media impresa
		– 45% piccola impresa
<b>IT</b>	Periodi d'imposta dal 2023 al 2031	10% – massimale 5 milioni di euro
	Periodi d'imposta dal 2021 al 2023	10% – massimale 2 milioni di euro
	Periodi d'imposta 2024-2025	5% – massimale 2 milioni di euro
<b>Design</b>	Periodi d'imposta dal 2021 al 2023	10% – massimale 2 milioni di euro
	Periodi d'imposta 2024-2025	5% – massimale 2 milioni di euro
<b>IT 4.0 e IT green</b>	Periodi d'imposta 2021-2022	15% – massimale 2 milioni di euro
	Periodo d'imposta 2023	10% – massimale 4 milioni di euro
	Periodi d'imposta 2024-2025	5% – massimale 4 milioni di euro



## IVA

### ***La disciplina Iva degli osteopati***

di **Biagio Giancola, Guido Martinelli**

Seminario di specializzazione

### I CONTRATTI DI LAVORO CON GLI OPERATORI DEI CENTRI SPORTIVI E CULTURALI. ANALISI E SCHEMI TIPO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **disciplina ai fini Iva** delle **prestazioni professionali svolte dagli osteopati**, sia pure dopo il riconoscimento ufficiale della loro professione, continua a rimanere **incerta**.

Infatti dobbiamo ricordare che, tra i casi di **esenzione** dell'Iva, previsti dall'articolo 132.1, lett c), della [Direttiva 2006/112/CE](#) sono previste espressamente: *“le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”*.

La citata disposizione, da un lato stabilisce l'**esenzione obbligatoria** delle prestazioni ivi indicate, dall'altro fa salva la **discrezionalità** in capo ad ogni Stato membro nella **identificazione delle professioni mediche e paramediche**.

La posizione della **normativa nazionale**, al contrario, risulta meno delineata.

Il tenore della Direttiva *de qua* è codificato dall'[articolo 10, comma 1, n. 18\), del Decreto Iva \(D.P.R. 633/1972\)](#) laddove prevede l'**esenzione**, tra l'altro, per *“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”*.

Premesso ciò va ricordato come la professione dell'osteopata abbia una disciplina rimasta parzialmente attuata.

Il **D.P.R. 131/2021** ha recepito l'accordo tra Stato-Regioni-Province Autonome, che individua la figura dell'**osteopata** quale **professionista sanitario** e lo definisce, **all'articolo 1**, *“il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento*



***osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico".***

**Orbene, pacifica la qualificazione dell'osteopata come professione sanitaria**, permane un **vuoto legislativo** in quanto la stessa disposizione richiamata, all'**articolo 4**, rimette ad una **ulteriore Conferenza Stato-Regioni- Province Autonome tutta la disciplina attuativa della valutazione dei criteri professionali e dei titoli di laurea equivalenti alla istituenda laurea in osteopatia**: *"Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3".*

Sarà necessario, dunque, attendere che sopraggiunga un **ulteriore accordo** in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'arresto dell'*iter* normativo volto all'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, ostativo all'accesso del regime di esenzione Iva per gli osteopati italiani, è stato oggetto della **interrogazione parlamentare n. 5-06820 in Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati del 13 Ottobre u.s..**

Nella specie, è stato **sollecitato il Ministero della Salute**, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla **predisposizione di un Decreto attuativo specifico**, al fine di delimitare quelle prestazioni sanitarie, ivi compreso l'osteopata, idonee a beneficiare dell'esenzione dell'imposta.

Ancora una volta, dunque, lo Stato viene esortato a conformare la propria disciplina col resto dell'Europa, onde garantire il **principio della neutralità fiscale**, come elaborato dalla giurisprudenza europea (e recepito dalla giurisprudenza di legittimità nazionale).

Precisamente, la **Corte di Giustizia Europea**, con la [sentenza del 27.06.2019 – C-597/2017](#) (richiamata dalla **sentenza della Corte di Cassazione n. 21108/2020**), interpellata per incompatibilità tra la disciplina nazionale (belga) ed il diritto europeo in materia di esenzione dell'Iva per le discipline della **chiropratica ed osteopatia**, fornisce una interpretazione della c.d. "Direttiva Iva" atta ad uniformare il sistema di imposta sul valore aggiunto.

Secondo l'interpretazione fornita della Corte, la "Direttiva Iva" riconosce sì la **discrezionalità tecnica** degli Stati membri nel definire le professioni sanitarie beneficiarie di tale esenzione, ma, al contempo, definisce tale **discrezionalità parzialmente vincolata** al rispetto del principio della **neutralità fiscale**, la quale funge da contrappeso al potere nazionale poiché: ***"osta a che prestazioni simili, che si trovano quindi in concorrenza tra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell'Iva"***.

In conclusione, secondo la Corte di Giustizia Europea, il **regime di esenzione Iva (articolo 132, paragrafo 1, lettera c, Direttiva Iva)** non si applica tassativamente solo a coloro che esercitano una professione regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato poiché: *“non si può escludere, in via generale ed assoluta, che coloro che svolgano tali prestazioni fuori dell’ambito di tale professione dispongano delle **qualifiche necessarie per garantire cure di livello qualitativo sufficiente** per essere considerate simili a quelle proposte dagli appartenenti ad una categoria siffata, in particolare qualora abbiano seguito una formazione proposta da istituti di insegnamento riconosciuti da detto stato membro”*.

Mediante tale interpretazione estensiva, dunque, la **Corte di Giustizia Europea** considera rilevanti, a prescindere dalla esistenza o meno della regolamentazione nazionale, **ulteriori parametri per valutare le qualifiche professionali** degli esercenti della professione sanitaria (come ad esempio, la formazione presso istituti di insegnamento riconosciuti dalla Stato).

La chiave di lettura europea è orientata ad **armonizzare tutti gli ordinamenti** per cui, quanto all'Italia, nel difetto di una disciplina che qualifichi le prestazioni ed il piano formativo dell'osteopata, si prospettano due soluzioni.

**Una soluzione sarebbe quella di conformarsi al legislatore europeo e recepirne la giurisprudenza, riconoscendo in ogni caso l'esenzione Iva in favore delle prestazioni degli osteopati.**

Una ulteriore soluzione sarebbe quella di **concludere l'iter legislativo** che regola la suddetta figura professionale, qualificandola come **sanitaria**.

Tale sarebbe l'auspicio onde evitare **ulteriori incertezze a riguardo** e porre fine alla disparità di trattamento tra cittadini europei: *in claris non fit interpretatio*.

## DICHIARAZIONI

---

### ***L'opzione per la trasparenza fiscale e il quadro OP del modello Redditi SC 2021***

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

## INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il regime di **trasparenza fiscale** il **reddito della società partecipata è imputato ai soci**, indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Tale meccanismo, tipico delle società di persone, può essere applicato, a determinate condizioni anche da parte delle **società di capitali**: gli [articoli 115 e 116 Tuir](#) disciplinano infatti un **regime opzionale** di imputazione del reddito della società partecipata ai soci **in misura proporzionale alla quota di partecipazione**, sia nel caso in cui i soci siano altre società di capitali, sia nel caso in cui i soci siano esclusivamente persone fisiche e la società sia in possesso di specifici requisiti.

#### **Trasparenza ex articolo 115 Tuir**

A tale regime possono accedere le **società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione**, residenti nel territorio dello Stato, il cui capitale sia interamente posseduto da società ed enti rientranti nelle medesime tipologie, purché tutti i soci detengano direttamente una **quota di partecipazione agli utili** e una **percentuale di diritti di voto** in assemblea **non inferiore al 10% e non superiore al 50%**.

Tali requisiti devono essere rispettati ininterrottamente **dal primo giorno dell'esercizio della partecipata** per cui si esercita l'opzione fino al termine di validità della stessa.

## Trasparenza ex articolo 116 Tuir

A tale regime possono accedere le **società a responsabilità limitata o società cooperative a responsabilità limitata**, residenti, con volume di ricavi dichiarati nell'anno precedente non superiore al limite previsto per gli Isa, e, quindi, a **5.164.569 euro**, il cui capitale sia interamente posseduto da **soci persone fisiche** di numero **non superiore a 10** (20 in caso di società cooperative a responsabilità limitata).

I requisiti dei soci devono sussistere **a decorrere dal primo giorno dell'esercizio** per cui si effettua l'opzione e il venire meno comporta in venire meno dell'opzione con effetto dallo stesso esercizio.

L'**opzione** per il regime di trasparenza è irrevocabile per **tre esercizi** della società partecipata, e va esercitata:

- da **parte dei soci**, persone fisiche ([articolo 116 Tuir](#)) o giuridiche ([articolo 115 Tuir](#)), mediante **comunicazione da inviare alla partecipata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno** (è esclusa la raccomandata a mano). La mancata comunicazione anche da parte di un solo socio rende inefficace l'opzione;
- da **parte della partecipata**, utilizzando la sezione III del **quadro OP** – Opzione per la trasparenza fiscale, del Modello Redditi SC.

L'esercizio dell'opzione **non è consentito** nel caso in cui:

- i soci fruiscono di riduzioni dell'aliquota Ires;
- la partecipata abbia optato per il consolidato nazionale o mondiale;
- la partecipata sia assoggettata a procedure concorsuali.

Come detto, l'opzione ha la durata di **tre esercizi**, è **irrevocabile** e deve essere **comunicata con la dichiarazione** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare: pertanto le società che intendono esercitare l'opzione per il regime di trasparenza per il **triennio 2021-2023** dovranno comunicare la stessa nel **modello Redditi 2021 SC** da presentare entro il **30.11.2021** attraverso la **compilazione del quadro OP**.

Al **termine del triennio** l'opzione si intende **tacitamente rinnovata** per un altro triennio a meno che non sia revocata.

In particolare la **sezione III** del quadro OP deve essere compilata dalla società trasparente per

- l'**esercizio** dell'opzione per la trasparenza fiscale per il periodo 2021-2023;
- la **revoca** dell'opzione per la trasparenza fiscale dal 2021;
- la **conferma** del regime di tassazione per trasparenza.

L'**articolo 10, comma 4, D.M. 23.04.2004**, attuativo di tale regime, prevede che in caso di

**fusione** o di **scissione** della società partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che, ricorrendo i presupposti sopra indicati stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 115 Tuir, essa **venga confermata da tutti i soggetti interessati entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali.**

La comunicazione va effettuata **dalla società trasparente** all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende **esercitare o rinnovare o confermare l'opzione.**

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)	OP11 Tipo comunicazione		
	Opzione <sup>1</sup>	Revoca <sup>2</sup>	Conferma <sup>3</sup>
	Codice fiscale	Codice fiscale	
	OP12 <sup>1</sup>	<sup>2</sup>	
	OP13 <sup>1</sup>	<sup>2</sup>	
	OP14 <sup>1</sup>	<sup>2</sup>	
	OP15 <sup>1</sup>	<sup>2</sup>	

Nel **rigo OP11** va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata.

Nei **rigi da OP12 a OP15** vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli [articoli 115 e 116 Tuir](#): in particolare va riportato, in **colonna 1**, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in **colonna 2**, il codice fiscale della società.

Il **quadro OP** va utilizzato esclusivamente per la comunicazione dell'opzione, della revoca e della conferma per il regime in esame: in caso di **variazione della compagine sociale** va inviato, entro 30 giorni dall'evento che comporta la perdita di efficacia dell'opzione, il modello **per le comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap.**

## AGEVOLAZIONI

### ***Soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro: istanza per il contributo a fondo perduto***

di **Federica Furlani**

Seminario di specializzazione

### COME SFRUTTARE AL MEGLIO BONUS, INCENTIVI E MISURE DI WELFARE VARATE PER CONTRASTARE IL CAROVITA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I **soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione** o che producono **reddito agrario**, che siano titolari di **partita Iva**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e abbiano conseguito un ammontare di **ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni di euro** nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti solari), hanno tempo fino al prossimo **13 dicembre** (dallo scorso 14 ottobre) per presentare la domanda di riconoscimento del:

- **contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni** (di cui all'[articolo 1 D.L. 41/2021](#));
- **contributo a fondo perduto alternativo per attività stagionali del Decreto Sostegni-bis** ([articolo 1 commi da 5 a- 13, D.L. 73/2021](#)).

Inviando in via telematica l'istanza, il cui modello ed istruzioni sono state definite con il **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13 ottobre scorso**, i contribuenti in possesso dei requisiti previsti possono richiedere:

- il **solo contributo Sostegni**; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, **ottengono il riconoscimento del contributo Sostegni e del contributo Sostegni-bis automatico** ([articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 73/2021](#)). Ricordiamo che il contributo Sostegni spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019**. L'ammontare del contributo a fondo perduto è **pari al 20% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019**, e comunque non inferiore (contributo minimo) a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non superiore in

entrambi i casi a euro 150.000. Per soggetti che hanno attivato la **partita Iva dopo il 31 dicembre 2018**, il contributo è determinato come segue:

1. se la **differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno **2019** risulta **negativa** (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la **percentuale del 20%** (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore);
2. nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti **positiva o pari a zero**, il contributo è pari all'importo di **euro 1.000 per le persone fisiche** e di **euro 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per la richiesta del **contributo Sostegni** va compilata la seguente Sezione dell'istanza:

<b>REQUISITI</b> <small>Art. 1, comma 30-bis, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73</small>	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021	<input type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000	<input type="checkbox"/>
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019	<input type="text"/> ,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020	<input type="text"/> ,00
	Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018	<input type="checkbox"/>

- il **solo contributo Sostegni-bis attività stagionali**; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del **solo contributo Sostegni-bis attività stagionali**. Il contributo Sostegni-bis attività stagionali spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'**ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando **una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi** del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

1. **20%**, se viene richiesto nell'istanza anche il contributo Sostegni
2. **30%**, se non viene richiesto il contributo Sostegni.

L'ammontare del contributo **non può essere superiore a 150.000 euro**.

Per la richiesta del contributo Sostegni-bis va compilata la seguente Sezione dell'istanza:



Art. 1, comma 30-bis, lettera b) o c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021	
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000	
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020	,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021	,00

- **entrambi i contributi Sostegni e Sostegni bis attività stagionali**; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento di **entrambi i contributi** e non è previsto il riconoscimento del contributo Sostegni-bis automatico. In tal caso vanno **compilate entrambe le sezioni dell'istanza**.

Si evidenzia che al fine di semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, le istruzioni riportano la seguente **tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento**:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

Si ricorda infine che i suddetti contributi **non spettano**:

- ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dopo il 31 dicembre 2019**;
- ai soggetti la cui **attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 o 26 maggio 2021** per quanto riguarda rispettivamente il **contributo Sostegni** e il contributo Sostegni-bis automatico e **attività stagionali**;
- agli **enti pubblici di cui all'articolo 74 Tuir**;
- agli **intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis Tuir**.



## SPORT E MOTORI

---

### ***In forma dopo i 40 anni, si può fare***

di **Maurizia Fiori** - trainer professionista

**Come fare a rimanere in forma dopo i 40 anni** credo sia una delle frasi più ricercate su google da molti tra coloro che si avvicinano agli anni 40 o li ha passati da un po'.

Perché si sa che varcata quella soglia, iniziano dei cambiamenti che, se non gestiti, incidono inesorabilmente sulla forma fisica di ogni persona.

Quindi, **cosa succede al corpo dopo i 40 anni?**

Innanzitutto avremo perdita progressiva del tessuto muscolare: lieve nella prima decade, quindi 40-50 anni, per poi accelerare in maniera importante dopo i 50 anni.

Avremo poi un assottigliamento e indebolimento delle ossa quale **naturale processo di invecchiamento**; il tessuto osseo, infatti, col passare degli anni subisce una progressiva riduzione quantitativa e qualitativa.

Accanto a tutto ciò vi è una **variazione metabolica**, che può comportare la variazione di peso a cui spesso si assiste dopo i 40 anni. Sì, insomma la classica pancetta (o panciona) per gli uomini e l'ingrossarsi di fianchi e glutei per le donne.

Dobbiamo quindi considerarci spacciati se abbiamo 40 anni? Assolutamente no.

Ci sono due belle notizie.

La prima è data dal **grado di allenamento** che possiedi.

In quale categoria ti inserisci? Sei uno di quelli che fino ad oggi si è allenato con costanza oppure appartieni alla schiera di quelli del *"comincio lunedì"*, e il lunedì deve ancora arrivare?

La seconda bella notizia è che puoi davvero cominciare lunedì prossimo ad allenarti perché l'**adattamento muscolare**, in virtù di un **allenamento di forza** adeguato, si può ottenere anche a 80 anni.

Parlo di allenamento di forza adeguato perché se il **grado di intensità dello sforzo fisico** con il quale lavori è molto basso non si realizza nessun tipo di adattamento muscolare.

Altro parametro fondamentale è rappresentato dalla **durata dell'azione sportiva** poiché se

quest'ultima si esaurisce troppo brevemente il corpo non ha tempo per mettere in moto tutte quelle trasformazioni che portano poi a una condizione migliorativa.

Ovvero il **tempo minimo di attività fisica** da fare sono almeno 150 minuti a settimana di attività sostenuta.

Scordatevi dunque di seguire l'app consigliata dal magazine di turno che vi promette, con 7 minuti al giorno, di ottenere un fisico da ventenne con età anagrafica doppia.

Per chi nella sua vita ha già incluso lo sport, fatto con costanza e la giusta intensità non ci sono grandi differenze tra i 20-30enni se non nei tempi di recupero che, in chi è giovane, ovviamente sono minori.

Per chi invece le scarpe da ginnastica le usa solo per andare a fare la spesa bhe, è il caso che inizi a prendere atto dei **cambiamenti che avvengono dopo i 40 anni**, rivedere il proprio stile di vita e andare incontro ad una "giovane" vecchiaia.

Non ci sono motivi validi, lavoro, famiglia, mancanza di tempo, che possano impedirvi di iniziare un'attività sportiva con costanza. 20 minuti al giorno, tutti i giorni, vi mostreranno una piccola, grande rivoluzione.

